

Il 22 settembre 2018 è entrato in vigore il cd. “Milleproroghe” che, tra l’altro, consente - a chi ha investito in titoli (azioni e obbligazioni subordinate/convertibili) emessi dalle banche poste in risoluzione a fine 2015 (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti) e in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) di ottenere un ristoro pari al 30% dell’importo riconosciuto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), con un tetto di 100.000 euro (art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 così come convertito con la legge 21 settembre 2018, n. 108). Il ristoro è previsto anche nei casi in cui i titoli siano stati negoziati per il tramite di Banca Nuova e Banca Apulia, all’epoca dei fatti controllate dalle due banche venete.

Potranno richiedere il ristoro coloro i quali hanno già presentato un ricorso all’ACF e hanno ottenuto o otterranno, entro il 30 novembre prossimo, una decisione in tutto o in parte a loro favorevole.

Per accedere al ristoro è necessario compilare i **moduli** pubblicati nella pagina del sito “[Fondo di ristoro finanziario](#)” e inviarli alla Consob:

- **preferibilmente**, in via informatica al seguente indirizzo: istanzaristoro@pec.consob.it (utilizzabile anche da chi è dotato di una casella di posta elettronica non PEC);
- in via cartacea al seguente indirizzo: CONSOB, Via G.B. Martini n. 3, 00198 ROMA.

Non potranno essere prese in considerazione istanze pervenute al di fuori dei canali indicati; le comunicazioni dovranno riportare nell’oggetto la seguente dizione: “istanza di ristoro - nome e cognome dell’istante – ricorso n. xx – decisione n. xx”.

L’istanza può essere effettuata dai clienti delle due banche venete solo una volta ricevuta la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della decisione favorevole. Queste banche, infatti, essendo sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non potrebbero comunque adempiere spontaneamente alle decisioni.

Negli altri casi, invece, i ricorrenti dovranno attendere la pubblicazione sul sito dell’ACF del mancato adempimento da parte della banca alla decisione dell’Arbitro.

Le istanze dovranno essere presentate **direttamente dai ricorrenti** (o eventualmente dai loro rappresentanti legali). Non sarà possibile delegare procuratori.

I moduli devono essere **obbligatoriamente** compilati in ogni loro parte e deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. Istanze incomplete non potranno essere trattate. **Per la corretta compilazione dei moduli si invita a seguire scrupolosamente le Avvertenze riportate sul retro dello stesso.**